



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Radicondoli (SI)
ARPAT – Settore VIA /VAS
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per interventi di sostituzione ed adeguamento del vaporedotto esistente fra la postazione Radicondoli 24 e la Centrale Pianacce, nel Comune di Radicondoli (SI). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 17/12/2024, protocollo regionale n. 0654762, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

Le attività geotermiche di coltivazione in oggetto ricadono alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

La postazione Radicondoli 24 è stata oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, nello specifico:

- progetto di un pozzo geotermico di manutenzione campo, denominato "Radicondoli 24A" conclusosi con Decreto Dirigenziale n. 12639 del 14/06/2023, recante esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni (condizioni ambientali);
- il progetto di "Perforazione pozzo Radicondoli 24B" conclusosi con Decreto Dirigenziale n. 1121 del 22/01/2024, recante esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni (condizioni ambientali).

La postazione Radicondoli 24 fa parte della concessione di coltivazione geotermica denominata "Travale" (conferita con Decreto del Ministero del Commercio dell'Industria e dell'Artigianato del 30 dicembre 1994), ricadente nelle province di Pisa (Comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina), Siena (Comuni di Radicondoli e Chiusdino) e Grosseto (Comune di Montieri).

Le attività geotermiche facenti parte della concessione sono attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale



Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

La postazione denominata Radicondoli 24 è situata nel comune di Radicondoli (SI) e ricade all'interno della concessione di coltivazione denominata "Travale".

Il vaporedotto esistente, avente un diametro DN 450 mm ed una lunghezza complessiva di circa 1800 m, è stato realizzato alla fine degli anni '80, ma risulta al momento inutilizzato a causa della corrosione interna ed esterna. Il vaporedotto si collega, alle due estremità, agli impianti a rete esistenti.

Progetto di modifica previsto

L'intervento prevede la sostituzione e l'adeguamento funzionale di alcuni tratti del vaporedotto esistente tra la postazione dei pozzi geotermici denominata Radicondoli 24 e la Centrale Geotermoelettrica "Pianacce".

Il nuovo vaporedotto, anch'esso di diametro DN 450 mm come l'esistente, sarà realizzato per la quasi totalità sullo stesso tracciato e sugli stessi supporti del vaporedotto da sostituire perché ancora idonei all'uso.

Il proponente elenca gli interventi necessari per poter procedere alla sostituzione del vaporedotto esistente:

- 1) per prima cosa, laddove necessario, è prevista la rimozione di arbusti, cespugliame e qualche albero (di specie varia, ma principalmente quercia) che, da quando il vaporedotto risulta inutilizzato, è spontaneamente ricresciuta sulla pista di costruzione. Segnala tuttavia che su gran parte del tracciato la pista risulta comunque già esistente e senza necessità di adeguamento;
- 2) laddove necessario, nelle zone a maggior pendenza del terreno, saranno aperte piste provvisorie che agevolino il transito dei mezzi necessari per le fasi di demolizione e ricostruzione del vaporedotto;
- 3) rimozione della tubazione esistente, mediante scoibentazione puntuale e taglio delle barre e curve;
- 4) successivamente, riutilizzando ed eventualmente adeguando i supporti ed i basamenti dei supporti esistenti, posizionarvi sopra la nuova tubazione;
- 5) in alcuni punti specifici del tracciato del vaporedotto esistente, in virtù di una diversa scelta progettuale rispetto all'originale, saranno eseguiti adeguamenti della geometria in pianta della tubazione mediante la realizzazione di tratti ex-novo "a forma di lira o omega" tali da consentire una più idonea deformazione nei confronti del carico termico al quale sarà sottoposta durante le fasi di esercizio;
- 6) infine, è previsto di procedere all'esecuzione dell'isolamento termico della nuova tubazione. L'isolamento termico sarà completato con un rivestimento esterno in lamierino di alluminio preverniciato di colore RAL 6013 (verde foglia) tale da migliorare sensibilmente il suo impatto visivo rispetto alla colorazione preesistente (grigia).

Il proponente fornisce un'indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare gli interventi di modifica descritti nel documento si svilupperanno in un arco temporale di 8 mesi.

Considerazioni del proponente



Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) punto 8. dell' all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che la sostituzione e l'adeguamento del vaporedotto in oggetto non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto l'intervento è mirato a flessibilizzare, incrementare le fonti di approvvigionamento e conseguentemente la disponibilità di acqua geotermica necessaria alle attività di perforazione, migliorando complessivamente i requisiti di sicurezza e le performance ambientali. Le varie tipologie di intervento previste non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che le modifiche descritte non determinano un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto gli interventi insistono, per la quasi totalità del tracciato, sugli stessi supporti e basamenti e solamente in pochi punti specifici in area contigua.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto l'intervento proposto ha lo scopo di ottimizzare la funzionalità della rete dei vaporedotto esistenti, migliorando complessivamente i requisiti di sicurezza e le performance ambientali.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che la sostituzione e l'adeguamento del vaporedotto in oggetto non determinano un incremento significativo di dimensioni in quanto gli interventi insistono, per la quasi totalità del tracciato, sugli stessi supporti e basamenti e solamente in pochi punti specifici in area contigua.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi proposti non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto, in quanto non creano nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementano in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di ottimizzare la funzionalità della rete dei vaporedotto esistenti, migliorando complessivamente i requisiti di sicurezza e le performance ambientali.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, art.136, art.142 lett. g) “ *I territori coperti da foreste e da boschi*”; lett. h) “ *zone gravate da usi civici*” (con istruttoria di accertamento non eseguita) e lett. c) “ *I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua*” limitatamente alla postazione Radicondoli 24;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 e l.r. 39/2000;



le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir); si segnala tuttavia la vicinanza – circa 700 m- con la Riserva Naturale Statale “Palazzo”.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo alla sostituzione e l'adeguamento funzionale di alcuni tratti di un vapordotto esistente, attualmente inutilizzato a causa della corrosione interna ed esterna;

considerato che il progetto non comporta modifica alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica ha come obiettivo l'ottimizzazione della rete dei vapordotti che alimentano il vapore alla Centrale geotermica di Pianacce e l'incremento della sicurezza nei confronti delle persone e dell'ambiente in cui è inserita, nel rispetto delle norme di sicurezza;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato. e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale” redatte da ARPAT (gennaio 2018).
- di privilegiare l'invio dei rifiuti prodotti durante le attività previste, a recupero anziché a smaltimento;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle linee guida SNPA 22/2019.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare; tenere conto della possibile presenza di materiali contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e



l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;

- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione geotermica "Travale", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Ginevra Gambineri tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it
- Claudia De Lucia tel. 0554382766, email: claudia.delucia@regione.toscana.it
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

cdl/gg